

ORDINANZA N. 60

OGGETTO: Detenzione apparecchi radiofonici, televisivi o di impianti di riproduzione sonora o visiva negli esercizi pubblici e nei circoli privati. Effettuazione di piccoli trattenimenti (concertini o simili) negli esercizi pubblici - Esclusione dall'applicazione degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. - R.D. 18.06.1931 n. 773.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'articolo 68 del T.U.L.P.S. - R.D. 18.6.1931 n. 773 stabilisce che "senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti...";
- che l'art. 69 del T.U.L.P.S. - R.D. 18.6.1931 n. 773 stabilisce che "senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto";
- che sulla scorta di tali norme viene sottoposta a licenza sia la detenzione di apparecchi radiofonici, televisivi e musicali all'interno dei pubblici esercizi e dei circoli privati, sia l'effettuazione di piccoli trattenimenti nei pubblici esercizi;

VISTA la circolare n. 10A/94/1° Sett. del 24.11.1994, con la quale la Prefettura di Treviso ha comunicato la seguente interpretazione del Ministero dell'Interno in materia di "piccoli trattenimenti musicali" svolti all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione:

- nell'ipotesi che i piccoli trattenimenti si svolgano nell'esercizio pubblico dove la clientela accede solo per la consumazione, non occorre che venga rilasciata una licenza specifica, tutt'al più possono essere annotate sulla licenza di pubblico esercizio alcune prescrizioni a' sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. che stabiliscono le modalità di svolgimento dei piccoli trattenimenti;

VISTA la circolare n. 3793/98 Sett. II del 7.9.1998 con la quale la Prefettura di Treviso comunica le direttive emanate in materia dal Ministero dell'Interno e che di seguito si riassumono:

- l'esercizio pubblico viene qualificato come un'attività commerciale sottoposta a disciplina amministrativa per la specifica tutela del pubblico interesse; tale tutela non toglie alle attività autorizzate il loro essenziale carattere privatistico di esplicazione professionale di un'attività economica;
- la licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. non è necessaria quando nell'esercizio pubblico si tenga un apparecchio televisivo allo scopo di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo e senza che vi sia in esso locale l'apprestamento di elementi necessari che ne configurino la trasformazione (sentenza Corte di Cassazione n. 10234 del 2 ottobre 1986);

- nel caso di specie l' esercente attua in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell' effettivo esercizio professionale della sua attività economico-commerciale e non è quindi responsabile del reato previsto dall' art. 666 del Codice Penale, in violazione dell' art. 68 del T.U.L.P.S.; tale disposizione, infatti, vieta che si diano in luogo pubblico aperto od esposto al pubblico rappresentazioni, spettacoli e trattenimenti senza la prescritta licenza, quando essi siano indetti nell' esercizio di attività imprenditoriali (sentenza Corte Costituzionale n. 56 del 15 aprile 1970);
- la licenza di cui all' art. 68 del T.U.L.P.S. non è necessaria qualora gli apparecchi radiofonici e televisivi vengano installati nell' esercizio pubblico per motivi di opportunità strettamente funzionali all' attività economico-commerciale dell' esercizio pubblico;

VISTA la circolare n. 6918 /98 Sett. II del 23 novembre 1998, con la quale la Prefettura di Treviso comunica la circolare del 17 novembre 1998 del Ministero dell' Interno, la quale, oltre a confermare quanto sopra esposto, contiene le seguenti precisazioni:

- è necessaria la licenza di cui all' art. 69 del T.U.L.P.S. per l' esercente pubblico che offre alla clientela la visione di partite di calcio o di altri spettacoli televisivi su reti decodificate, previo pagamento di un biglietto d' ingresso pur senza trasformare il locale in sala di trattenimento;
- è necessaria la licenza di cui all' art. 68 del T.U.L.P.S. per l' esercente pubblico che offre alla clientela la visione di partite di calcio o di altri spettacoli televisivi su reti decodificate, previo pagamento di un biglietto d' ingresso e con allestimento di apposite sale tali da configurare la trasformazione del locale in sala di trattenimento;

RITENUTO, pertanto, di uniformarsi alle direttive impartite dalla Prefettura con le predette comunicazioni e stabilire che la detenzione di apparecchi radiofonici, televisivi e di impianti di riproduzione sonora o visiva negli esercizi pubblici e nei circoli privati non sia più sottoposta al rilascio della specifica licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;

RITENUTO, per gli stessi motivi, di stabilire che neppure l' effettuazione dei piccoli trattenimenti all' interno dei pubblici esercizi sia più sottoposta alla specifica licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;

RITENUTO, comunque, di stabilire delle prescrizioni particolari per i trattamenti in questione ai fini della tutela del pubblico interesse;

CONSIDERATO che i limiti in dB che si ritiene di imporre sono da considerarsi congrui e comunque rispettosi delle esigenze legate all' attività imprenditoriale;

VISTO l' art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all' art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382";

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. 14 settembre 1994 n. 40 "Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande";

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l' art. 16, 2° comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al Sistema Penale";

VISTO il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull' inquinamento acustico" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l' art. 9 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

DISPONE

1. la detenzione di apparecchi radiofonici, televisivi e di impianti di riproduzione sonora o visiva e l' effettuazione di piccoli trattenimenti (concertini o simili), all' interno degli esercizi pubblici di somministrazione non sono soggette al rilascio della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931 n. 773, qualora tali trattenimenti vengano effettuati per motivi di opportunità strettamente funzionali all' attività economico-commerciale dell' esercizio;
2. la detenzione di apparecchi radiofonici, televisivi e di impianti di riproduzione sonora e visiva, all' interno dei circoli privati, ad uso esclusivo dei soci, non è soggetta al rilascio della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. - R.D. 18.6.1931 n. 773, neppure allorchè all' interno del circolo venga effettuata (limitatamente ai soci) anche la somministrazione di alimenti e bevande.

ORDINA

1. Qualora tali trattenimenti vengano effettuati all' interno degli esercizi pubblici di somministrazione, devono essere rispettate le seguenti disposizioni particolari, ai fini della tutela del pubblico interesse:

APPARECCHI RADIOFONICI, TELEVISIVI ED IMPIANTI DI RIPRODUZIONE SONORA E VISIVA

- a) deve provvedersi al pagamento del diritto d' autore in base alla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni (S.I.A.E.) e dell' abbonamento speciale RAI per radio e televisione;
- b) il volume audio degli apparecchi in genere deve essere ridotto dopo le ore 23.00, in modo tale da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica; in ogni caso il suono non deve essere percepito all' esterno dell' esercizio;

APPARECCHIO TELEVISIVO

- a) deve essere collocato in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
- b) non deve essere visibile dall' esterno del locale e deve essere tenuto a basso volume di voce;
- c) devono essere evitati, in occasione delle trasmissioni, gli affollamenti che possano rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l' incolumità pubblica;
- d) durante le trasmissioni non devono essere spente o attenuate le luci dell' esercizio ed il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, per evitare che si trasformi, con la disposizione in fila di sedie o panche, in sala televisiva vera e propria;
- e) per la visione dei programmi non deve essere percepito alcun compenso da parte degli avventori, né attraverso il pagamento di biglietto d' ingresso, né attraverso la maggiorazione del prezzo delle consumazioni.

CONCERTINI E SIMILI

- a) deve provvedersi al pagamento del diritto d' autore in base alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e delle imposte erariali in base alla legge 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni (SIAE);

- b) il volume della musica deve essere contenuto in maniera tale da consentire la corretta audizione limitatamente all' area dell' esercizio, da non costituire richiamo per il pubblico e da non essere percepito all' esterno dell' esercizio;
 - c) il volume della musica deve essere ridotto dopo le ore 23.00, in modo tale da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica;
 - d) il trattenimento deve comunque cessare dopo le ore 24.00;
 - e) gli impianti elettrici devono essere realizzati da personale abilitato ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge (Legge 46/1990);
- 2.** devono essere, comunque, rispettati i seguenti limiti di emissione, da qualsiasi fonte provengano:
- a) dalle ore 23.00 alle ore 24.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00: 65 dB;
 - b) dalle ore 24.00 alle ore 07.30: 50 dB;
 - c) dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00: 110 dB;
- 3.** devono, altresì, essere rispettati i seguenti limiti di immissione:
- a) dalle ore 23.00 alle ore 24.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00: 50 dB;
 - b) dalle ore 24.00 alle ore 07.30: 40 dB;
 - c) dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00: 80 dB;
- 4.** qualora la detenzione di apparecchi radiofonici, televisivi e di impianti di riproduzione sonora o visiva avvenga all' interno dei circoli privati, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari, ai fini della tutela del pubblico interesse:
- a) deve provvedersi al pagamento del diritto d' autore in base alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni (SIAE) e dell' abbonamento speciale RAI per radio e televisione;
 - b) il suono non dev' essere percepito dall' esterno del locale, né deve in alcun modo arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica.

A V V E R T E

- 1.** che le trasgressioni alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite a' sensi dell' art. 17bis, 2° comma, del R.D. 773/1931 (da ~~€ 516,00~~ ad ~~€ 3098,00~~).
- 2.** che nel caso venga accertato l' inquinamento acustico o il disturbo alla quiete pubblica, si potrà procedere alla riduzione dell' orario di esercizio dell' attività a' sensi dell' art. 5 della L.R. 14 settembre 1994 n. 40, fatte salve le sanzioni previste da particolari disposizioni di legge.

Dalla Residenza Municipale, 6 novembre 2003

IL SINDACO
Claudio Mellere